

n. 5 – 8 maggio 2019

## IL RAPPORTO TRA ATENEO E COMMISSIONE DI CONCORSO

### Quali sono i rapporti tra l'Ateneo e la Commissione giudicatrice? Si controlla il merito?"

L'atto finale del procedimento concorsuale è rappresentato dall'approvazione degli atti (in particolare, della graduatoria di merito) da parte dell'Autorità che ha indetto la procedura di selezione.

L'impianto normativo è dato dalla disposizione sancita dall'art. 7, commi 1 e 2, del DPR 3/1957 secondo cui *“Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. Il [...] con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso”*. Norma analoga è prevista dall'art. 15, comma 4, del DPR 487/1994, in forza del quale *“la graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con decreto del [...] o dall'autorità competente [...] ed è immediatamente efficace*. Le predette disposizioni devono essere applicate in modalità combinata con la normativa vigente in materia di reclutamento di personale e con quanto stabilito nel bando di concorso (*lex specialis*) che fissa i criteri e le modalità di svolgimento della procedura.

La Commissione di concorso è un organo straordinario composto da esperti qualificati, ai sensi dell'art. 35 e 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, con il compito di individuare i candidati più meritevoli a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione precedente, nonché di svolgere funzioni ausiliarie e preparatorie rispetto alla pronuncia del risultato del concorso.

L'atto di approvazione della graduatoria di merito formulata dalla Commissione presuppone l'accertamento della legittimità e regolarità dell'operato della stessa e, una volta effettuato positivamente, l'Autorità preposta all'adozione del provvedimento non potrebbe rifiutare l'approvazione degli atti sostituendo così la propria valutazione a quella della Commissione (TAR Sardegna Cagliari, sez. I, n. 701/2018).

L'approvazione, dunque, è un provvedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, mediante il quale l'Amministrazione fa proprio l'operato della Commissione esaminatrice, previo un controllo di tutte le operazioni concorsuali (Consiglio di Stato, sez. II, n. 2225/2004).

È da escludersi che il potere di controllo demandato all'Amministrazione consenta a quest'ultima di ingerire nell'ambito dei poteri tecnico discrezionali propri della Commissione e ciò, a maggior ragione, qualora la definizione dei criteri generali per la valutazione sia rimessa dal bando alla competenza dell'Organo straordinario.

L'Amministrazione ha il potere di provvedere alla modificazione di una graduatoria concorsuale qualora emerga una sua formazione illegittima, rinviando gli atti in via di approvazione alla Commissione Giudicatrice, riconoscendo così che la questione controversa coinvolge profili di apprezzamento discrezionale di competenza di tale Organo (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 221/2005).

L'Amministrazione non può sostituire i giudizi concernenti il merito delle prove, che sono affidati alla Commissione, ma deve mantenere la potestà di apprezzamento sia della legalità in senso proprio che della regolarità delle operazioni poste in essere dalla Commissione (Consiglio di Stato, sez. V, n. 2968/2008).

Questo argomento lascia ampi spazi per approfondimenti sui compiti, funzioni e responsabilità della Commissione Giudicatrice, del Segretario e degli Uffici amministrativi soprattutto quando questi ultimi sono chiamati a collaborare con una Commissione Giudicatrice costituita da componenti poco avvezzi a tale operato.